

22 GENNAIO 2015

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO SETTORE RAGIONERIA: RESTITUZIONE TASSA DIRITTO ALLO STUDIO.

Considerato che

la legge finanziaria n. 549, del 28 dicembre 1995, ha istituito la "tassa provinciale per il diritto allo studio universitario" allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio agli studenti universitari, stabilendo come requisito per l'esonero da tale tributo, l'idoneità alla borsa di studio.

La L.P. 7 gennaio 1997, n. 1, recante: "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale", stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 96/97 tale tassa costituisce tributo proprio della Provincia Autonoma di Trento e che tutte le procedure relative ad accertamento, riscossione ed eventuali rimborsi siano svolti dall'Opera Universitaria.

Nel corso degli anni la tassa per il diritto allo studio universitario è stata incrementata come di seguito indicato:

A.A. di riferimento	Importo	Delibera	Data delibera	A.A. di validità
1996/1997	Lire 120.000	LP 1	07/01/1997	1996/1997
1997/1998	Lire 170.000	LP 1	07/01/1997	Fino al 1997/1998
1999/2000	€ 96,58	GP 3951	21/05/1999	Fino al 2001/2002
2002/2003	€106,00	GP 1125	24/05/2002	2002/2003
2003/2004	€116,00	GP 1905	16/05/2003	Fino al 2004/2005
2005/2006	€120,00	GP 1016	24/05/2005	Fino al 2006/2007
2007/2008	€126,00	GP 1057	25/05/2007	2007/2008
2008/2009	€128,00	GP 1329	30/05/2008	2008/2009
2009/2010	€130,00	GP 1259	29/05/2009	Fino al 2013/2014
2014/2015	€140,00	GP 853	30/05/2014	-

Al comma 4, dell'art. 4, della sopra citata legge provinciale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sull'avvenuto versamento di detta tassa, è previsto che l'Opera Universitaria, possa stipulare convenzioni o altre forme di collaborazioni con l'Università degli Studi di Trento.

In relazione a tale articolo di legge, con provvedimento n. 114, del 3 giugno 1997, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria, ha provveduto alla stipula di una convenzione con l'Università (rinnovata con determina n° 194 dd. 21/07/2011) assegnando all'Università stessa la riscossione della Tassa per conto dell'Opera Universitaria. L'art. 2, di detta convenzione, stabilisce però che agli eventuali casi di restituzione della Tassa Provinciale per il diritto allo studio universitario provveda direttamente l'Opera.

La L.P. 7 gennaio 1997, n. 1 dispone l'esonero dal pagamento della TDS per le persone che beneficiano di borsa o esonero totale dalle tasse universitarie, e pertanto autorizza alla restituzione TDS nel caso di incasso da persona esonerata; inoltre l'ente ha da sempre provveduto a restituire gli errati versamenti, comunque, sempre su istanza dell'interessato;

Per le istanze presentate con motivazioni diverse dalle precedenti, non è concesso il rimborso, provvedendo comunque sempre ad informare lo studente.

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 25 febbraio 2008, n. 1 e deliberazione della Giunta Provinciale 28 marzo 2008, n. 734;
- visto il Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11 dicembre 2014, n. 27 e in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
- visto il DPCM del 9 aprile 2001 recante “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- sentito l'Ufficio Tasse dell'Università degli Studi di Trento;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto della situazione descritta in premessa;
2. di autorizzare l'ufficio ragioneria alla restituzione della TDS su presentazione di istanze per esonero e/o errato versamento;
3. di respingere le richieste di restituzione TDS per motivazioni diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzando gli uffici ad informare gli studenti tramite comunicazione scritta;
4. di impegnare l'importo di € 9.000,00.- relativo alle restituzioni di cui al punto 2 sulla Funzione/Obiettivo 6: "Spese diverse e oneri non ripartibili", Unità previsionale di base 1.6.1.1.110: "Spese diverse e oneri non ripartibili", capitolo 7010 "Restituzione Tassa Provinciale per il diritto allo studio universitario" del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

5. di liquidare e pagare l'importo della Tassa ai richiedenti di cui al punto 2.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA

Visto e approvato l'impegno sul
Capitolo 7010 – imp. n. 88 per €9.000,00.=
Trento, _____

LA RAGIONERIA

(LR/na)